

ELEZIONE ALLE CARICHE SOCIALI 2021

ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

INFORMATIVA AI SOCI IN ORDINE ALLA COMPOSIZIONE QUALI QUANTITATIVA CONSIDERATA OTTIMALE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CUI AL REGOLAMENTO APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN DATA 25.1.2021.

ESTRATTO DEL DOCUMENTO DI AUTOVALUTAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVATO DAL CONSIGLIO STESSO IN DATA 28.1.2021

PREMESSA:

In vista del rinnovo delle cariche sociali in scadenza con l'assemblea che sarà chiamata nel 2021 ad approvare il bilancio al 31.12.2020 si richiamano i seguenti aspetti statutari e regolamentari:

1- Art. 34.1 dello Statuto Sociale: composizione del Consiglio di Amministrazione:

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 a 9 amministratori, tra cui il Presidente, eletti di norma dall'Assemblea dei Soci (fermo quanto diversamente previsto dagli articoli 24.5 (b) e (c) e 34.2 del presente Statuto) previa determinazione del loro numero. Le modalità di nomina sono disciplinate nel Regolamento Elettorale adottato dalla società;

2- Art. 56.1, comma 1 – Disposizioni transitorie

In sede di prima applicazione del presente Statuto, per il periodo transitorio che scadrà alla data dell'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2020, il consiglio sarà composto da 9 (nove) consiglieri;

3- Art.34.6 al fine di favorire una composizione del Consiglio di Amministrazione rispondente alle esigenze di esperienza, competenza e ricambio del governo della Società, non è nominabile o rieleggibile colui che abbia ricoperto la carica di amministratore della società per 3 mandati consecutivi;

4- Art. 56.1, secondo comma – Disposizioni transitorie

Il termine iniziale per il computo del limite ai mandati di cui all'art. 34.6 (ndr Consiglio di Amministrazione) e all'art. 45 commi 6 e 7 (ndr Collegio Sindacale) si calcola, per gli amministratori, il Presidente del Collegio Sindacale e i sindaci effettivi, a partire dalla prima nomina successiva a quella in corso alla data di iscrizione del gruppo bancario cooperativo Cassa Centrale Banca nell'Albo dei Gruppi Bancari (ndr. 1.1.2019);

5- Paragrafo 4 – Composizione Quantitativa Ottimale del Consiglio di Amministrazione del Modello per la definizione della composizione quali – quantitativa ottimale delle banche affiliate (ndr approvato dal CdA della Capogruppo in data 13.1.2021 e recepito dalla Banca con delibera in data 25.1.2021).

Conformemente a quanto previsto dalla circolare 285, lo Statuto della Banca affiliata stabilisce che il Consiglio di Amministrazione sia composto da un minimo di 5 (cinque), ad un massimo di 9 (nove) consiglieri.

Conformemente da quanto previsto dallo Statuto della Banca affiliata, a quanto precede potrà derogarsi:

- (i) Per un periodo transitorio con riguardo agli esponenti in carica alla data di costituzione del Gruppo Bancario Cooperativo, o comunque in conformità ad eventuali disposizioni statutarie transitorie;
- (ii) Per l'ipotesi in cui la Banca affiliata sia interessata da una futura procedura di fusione societaria, in conformità al Progetto di Governo Societario di Cassa Centrale Banca.

Il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo ritiene che il numero effettivo dei componenti debba essere determinato – secondo un percorso graduale – sulla base di un driver dimensionale dato dalla somma del totale dei crediti verso la clientela e totale raccolta diretta riferiti al bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica:

CLUSTER	CRITERIO	NUMERO AMMINISTRATORI
1	> 1 miliardo	9
2	=< 1 miliardo	7
3	=< 500 mln	5

Fermo quanto previsto dall'art. 34 dello statuto tipo delle Banche affiliate (numero massimo consentito di 9 amministratori), l'adeguamento al numero di componenti del Consiglio di Amministrazione della singola Banca affiliata rispetto al cluster dimensionale di riferimento potrà avvenire entro la data dell'assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2021.

--

Ciò premesso in data 26.1.2021 è stato sottoscritto l'Accordo Quadro finalizzato alla integrazione della Bcc di Spello e Bettona e la Bcc del Velino, previe delibere preventivamente autorizzate dalla Capogruppo, dei rispettivi Consigli di Amministrazione in data 25.1.2021 e in data 26.1.2021.

Nell'ambito di tale accordo è previsto, introducendo norma statutaria transitoria nello statuto post fusione, in deroga debitamente autorizzata dalla Capogruppo al Regolamento per la composizione quali-quantitativa dei Consigli di Amministrazione delle banche affiliate, che per il mandato in corso alla data di efficacia della fusione stessa per incorporazione della Bcc del Velino nella Bcc di Spello e Bettona e 1 mandato successivo, il Consiglio di Amministrazione vedrà per un totale di 11 consiglieri la rappresentanza di 8 esponenti espressione della Bcc di Spello e Bettona.

In considerazione di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione della Bcc di Spello e Bettona ha ritenuto opportuno proporre alla prossima assemblea dell'aprile – maggio 2021 che il Consiglio di Amministrazione sia composto complessivamente da un numero di 8 amministratori ivi incluso il Presidente.

Di conseguenza, di 7 amministratori che vedranno scadere il loro mandato triennale, solamente n. 6 saranno oggetto di rinnovo in occasione della predetta assemblea ordinaria.

Il futuro Consiglio di Amministrazione dovrà rispettare i requisiti declinati nel richiamato documento "modello per la definizione quali-quantitativa ottimale delle Banche Affiliate adottato dalla Banca in data 25.1.2021 con particolare riferimento:

- requisiti di professionalità: art. 8 del DM N. 169 del 23.11.2020 per le Bcc, paragrafo 5.1 del Regolamento;

- requisiti di competenza: art. 10 del DM N. 169 del 23.11.2020 con le deroghe di cui al comma 4 e l'esperienza maturata in base alla tabella allegata al predetto decreto per le Bcc; paragrafo 5.1 del Regolamento;
- requisiti di onorabilità: art. 3 del DM N. 169 del 23.11.2020, paragrafo 5.2 del Regolamento;
- requisiti di correttezza: art. 4 del DM N. 169 del 23.11.2020, paragrafo 5.2 del Regolamento;
- requisiti di indipendenza: art. 13 e 15 del DM N. 169 del 23.11.2020 e paragrafo 5.4 del Regolamento (Indipendenza di Giudizio, conflitto di interesse professionale, conflitto di interesse finanziario);
- rispetto del divieto di Interlocking di cui all'art. 36 del D.L. n. 211/2011 – art. 25 del DM N. 169 del 23.11.2020;
- adeguata disponibilità di tempo quantitativa e qualitativa: art. 16,17,18, 19 DM N. 169 del 23.11.2020, paragrafo 5.5 del Regolamento.

Il futuro Consiglio di Amministrazione dovrà inoltre rispettare i criteri di adeguata composizione collettiva (paragrafo 5.6 del Regolamento e art. 11, 12 del DM N. 169 del 23.11.2020):

- rappresentatività della base sociale e conoscenza dei territori di riferimento;
- equilibrio fra i generi, esperienze e durata di permanenza nell'incarico;
- indipendenza statutaria;
- indipendenza di giudizio collettiva.

Rispetto a questi ultimi aspetti è raccomandato che:

- almeno il 20% dei componenti il Consiglio di Amministrazione (nel caso della Bcc 2 esponenti) appartengano al genere meno rappresentato;
- non più del 40% dei consiglieri (nel caso della Bcc 4 esponenti) sia in carica da più di 5 mandati consecutivi.

E' inoltre prescritto che:

- 1/4 dei consiglieri (2 nel caso della Bcc) presentino i requisiti di indipendenza statutaria (circ. Banca d'Italia 285/2013); la non ricorrenza delle cause statutarie di ineleggibilità e decadenza costituisce requisito di indipendenza;
- il 40% dei consiglieri (2 nel caso della Bcc) non devono trovarsi in situazioni di conflitto di interesse finanziario particolarmente rilevanti (paragrafo 5.4 del Regolamento).

--

ELEZIONE ALLE CARICHE SOCIALI 2021

INFORMATIVA IN ORDINE ALLA COMPOSIZIONE E I REQUISITI DEL COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale è composto dal Presidente, da 2 membri effettivi e da 2 membri supplenti nominati dall'Assemblea Ordinaria dei soci anche tra coloro che non rivestono la qualifica di socio.

Devono possedere i requisiti previsti dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti; in particolare si richiamano:

- il DM N. 169 DEL 23.11.2020, di attuazione dell'art. 26 del T.U.B., nel suo complesso e specificatamente:
- art. 9 – Requisiti di professionalità per i componenti del Collegio Sindacale;
- art. 10 – Criteri di competenza per gli esponenti e loro valutazione;
- art. 11 – Criteri di adeguata composizione collettiva degli organi;
- art. 14 – Requisiti di indipendenza dei Sindaci;
- Il Regolamento per la definizione della composizione quali quantitativa ottimale degli organi aziendali approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 25.1.2021:
 - par. 5.4 pag. 12,13 - situazione di potenziale conflitto di interessi professionale;
 - par. 5.4 pag. 12, 13 – situazione di potenziale conflitto di interessi finanziario;
 - par. 5.5 pag. 14,15 – disponibilità di tempo quantitativa e qualitativa;
 - par. 5.6 pag. 17 – indipendenza di giudizio collettiva

ELEZIONE ALLE CARICHE SOCIALI 2021

INFORMATIVA IN ORDINE ALLA COMPOSIZIONE E I REQUISITI DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto di 3 membri effettivi e 2 supplenti, scelti tra i non soci.

Il Presidente è designato dalla Capogruppo Cassa Centrale Banca.

Spello, 28.1.2021

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Massimo Meschini